

**DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018**

**435/2018/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RIPARTIZIONE DEI COSTI PER IL REDISPATCHING E COUNTERTRADING PER LA REGIONE PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ (CCR) GREECE - ITALY, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece - Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- il documento "*CCR Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators' Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione

- appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento “*Greece - Italy TSOs proposal for Methodology for Redispatching and Countertrading Cost-sharing in accordance with Article 74 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” (di seguito: Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 19 marzo 2018, prot. Autorità 9922 del 21 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2018);
  - la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” del 31 luglio 2018, prot. Autorità 22872 del 31 luglio 2018 (di seguito: comunicazione GIERRF);
  - il documento GIERRF “*Approval by the Greece-Italy Regulatory Authorities of the Greece-Italy TSOs proposal for Methodology for Redispatching and Countertrading Cost-sharing in accordance with Article 74 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 31 luglio 2018, allegato alla comunicazione GIERRF.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 35(1) del Regolamento CACM prevede che, entro 16 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il coordinamento delle attività di *redispatching* e *countertrading* con riferimento alle congestioni legate ai flussi occorrenti sui confini fra le zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CTRD);
- l'articolo 74 del Regolamento CACM prevede che, entro la medesima scadenza di cui al punto precedente, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta per la ripartizione dei costi emergenti dalle attività di *redispatching* e *countertrading* (di seguito: proposta di *cost sharing*): detta ripartizione deve assicurare una equa distribuzione dei costi e dei benefici fra i TSO coinvolti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione;
- per la ripartizione dei costi per *redispatching* e *countertrading* è fondamentale distinguere fra:
  - *requester*: è il TSO che richiede l'attivazione di risorse in quanto riscontra delle congestioni sulla propria rete ascrivibili a flussi tra le zone d'offerta diversi rispetto a quelli schedulati in esito ai mercati dell'energia (di seguito: flussi *cross-zonal* diversi dallo schedulato);
  - *causer* (o *polluter*): è il TSO sulla cui rete si sono verificate le cause che hanno portato a flussi *cross-zonal* diversi dallo schedulato;
- attribuire i costi al *requester* (di seguito: *requester pays principle*) incentiva i TSO a potenziare le infrastrutture di rete al fine di accomodare i flussi *cross-zonal*

indipendentemente che essi coincidano o meno con lo schedulato; attribuire i costi al *causer* (di seguito: *causer pays principle*), di contro, incentiva i TSO ad una gestione più efficiente della propria rete, responsabilizzandoli nei confronti di tutte quelle azioni che generano flussi *cross-zonal* diversi dallo schedulato, ivi incluse eventuali indisponibilità in tempo reale di *non costly remedial actions* (quali ad esempio regolazioni dei PST o modifiche alla topologia della rete) che erano state considerate in sede di programmazione ai fini del calcolo della capacità da rendere disponibile al mercato sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero;

- l'articolo 9(7) lettera h) del Regolamento CACM prevede che le proposte di *cost sharing* siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

#### CONSIDERATO CHE:

- la Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 19 marzo 2018;
- la Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT prevede che i costi siano interamente attribuiti al TSO *requester* in quanto coincidente con il *causer* stante il fatto che i sistemi elettrici italiano e ellenico possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro essendo connessi direttamente solo per il tramite di un collegamento in corrente continua; ciò assicura un efficace incentivo ai TSO sia con riferimento allo sviluppo delle infrastrutture di rete (*causer pays principle*) sia con riferimento ad una gestione efficiente della stessa (*requester pays principle*);
- la data di ricevimento della Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 19 marzo 2018;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 9(10) del Regolamento CACM entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT risulta pertanto essere il 19 settembre 2018;

- il 31 luglio 2018, tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato il documento la Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(11) del regolamento CACM.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT porti ad una equa distribuzione dei costi e dei benefici fra i soggetti coinvolti, compendiando insieme i vantaggi insiti nel *requester pays principle* e nel *causer pays principle*;
- sia, pertanto, opportuno, approvare la Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT ai sensi dell'articolo 9(10) del regolamento CACM, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 31 luglio 2018 di cui alla comunicazione GIERRF;
- il presente provvedimento risulti di ordinaria amministrazione al fine di ratificare a livello nazionale quanto concordato in sede GIERRF

**DELIBERA**

1. di approvare la Proposta di *cost sharing* per la CCR GRIT emendata, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di richiedere a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale, di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di CCM per la CCR GRIT emendata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.a., al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE